

● DOPO UN'ATTESA LUNGA OLTRE UN ANNO

Turismo del vino, ecco il decreto

di Giorgio Lo Surdo

Il ministro delle politiche agricole, Gian Marco Centinaio, ha firmato il decreto che «definisce indirizzi e linee guida in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica», previsto dal comma 504 dell'articolo 1 della legge 27-12-2017, n. 205. Il decreto, atteso da oltre un anno, sarà in vigore dopo il visto della Corte dei conti.

Il provvedimento specifica (articolo 1, comma 2) che l'attività enoturistica, ove svolta da un imprenditore agricolo, rientra fra le attività connesse con l'esercizio dell'agricoltura. Peraltro già la legge 205/2017 (comma 503) stabiliva che all'attività enoturistica «si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30-12-1991, n. 413», cioè la facoltà di determinazione forfettaria del reddito imponibile (25% dei ricavi al netto dell'Iva) e dei versamenti Iva (50% dell'Iva incassata) prevista per le attività agrituristiche.

Lo stesso articolo 1 (comma 3) definisce enoturistiche «tutte le attività formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e alla conoscenza del vino» come, ad esempio, visite guidate ai vigneti e alle cantine, ai musei del vino, iniziative didattiche, culturali e ricreative riguardanti vitivinicoltura, vendita diretta e degustazioni di vino, anche in abbinamento con altri prodotti agroalimentari. E, a quest'ultimo proposito (articolo 2, comma 2) precisa che **i prodotti agroalimentari abbinati alla degustazione del vino devono essere freddi, pronti per il consumo e somministrati senza che «le attività prefigurino un servizio di ristorazione».**

L'articolo 2 (comma 1) indica in 11 punti gli standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica, oltre le norme generali di igiene e sicurezza.

Possono essere addetti ai servizi enoturistici (visite, degustazioni, ecc.) il titolare dell'azienda, i familiari coadiuvanti, i dipendenti e i collaborato-

Definiti requisiti e standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica. Le indicazioni alle aziende per le attività di accoglienza, divulgazione e degustazione



ri esterni, purché dotati di adeguata competenza e formazione professionale. L'azienda deve disporre di ambienti attrezzati per l'accoglienza e lo svolgimento dei servizi enoturistici.

Il vino in degustazione va somministrato «in calici di vetro, o altro materiale, purché non siano alterate le caratteristiche organolettiche del prodotto». La comunicazione col pubblico deve prevedere almeno: sito o pagina web aziendale; strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informativi; cartello all'ingresso dell'azienda con indicazione dei servizi enoturistici, periodi e orari di apertura («settimanale o anche stagionale di un minimo di 3 giorni»), lingue parlate; indicazione dei parcheggi; distribuzione di materiale informativo sull'azienda e i suoi prodotti, stampato in tre lingue (italiano compreso), e sul territorio

circostante (prodotti tipici, attrazioni turistiche, ecc.).

Le aziende agricole che già svolgono attività agrituristiche, di fattoria didattica o di degustazione (articolo 2, comma 5) potranno dedicarsi anche all'attività enoturistica nel quadro delle norme regionali già vigenti per le tre attività prima citate.

Norme regionali

I principi generali esposti nel decreto dovranno poi essere completati da più puntuali norme regionali, che definiscano, ad esempio, cosa si intenda per «apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di 3 giorni» (si può stare aperti 3 giorni a stagione?), «adeguata competenza e formazione» (dimostrata come?), «ambienti attrezzati» (con quali requisiti?), «altro materiale, purché non siano alterate le caratteristiche organolettiche del prodotto» (quali altri materiali?). Oppure, definire come le aziende enoturistiche possano disporre di materiale informativo sul territorio circostante, dato che nella maggioranza dei casi non è attualmente disponibile a cura degli uffici turistici locali (Comuni, Strade del vino, ecc.): gli uffici turistici locali saranno obbligati a realizzarlo? E se il materiale informativo aziendale deve essere stampato in tre lingue, perché quello sul territorio non dovrebbe esserlo?

Inoltre, il decreto (articolo 2, comma 3) dà possibilità alle regioni di promuovere attività di formazione e di istituire elenchi degli operatori enoturistici, oltre a delegare loro la definizione del sistema dei controlli di settore e delle relative sanzioni.

Infine (articolo 3) si rimanda ad altro decreto la possibilità per il Ministero di «istituire un logo identificativo per l'indicazione facoltativa dell'enoturismo di cui potranno beneficiare i soggetti che svolgono attività enoturistica».

Fermo restando il giusto obiettivo di meglio qualificare l'enoturismo, il decreto prevede (complice la legge da cui deriva) una molteplicità di obblighi, spesso formali e inevitabilmente onerosi, non sempre coerenti con un sostanziale miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di settore, il cui sviluppo nell'ambito delle norme generali sull'agriturismo aveva già dato eccellenti risultati. C'è da augurarsi che le norme regionali applicative evitino ulteriori appesantimenti. ●